

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in Roma il
12 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Giorgio CHERUBINI, Dott. G. Paolo CIRILLO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

- 1) RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI IN RELAZIONE ALLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

- 2) RICORSO SIG. MUSUMECI FRANCESCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. PER AVER COMMESSO ATTI DIRETTI AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

- 3) RICORSO SIG. BARABINO GIANLUCA, PRESIDENTE DELLA SOC. DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. PER AVER COMMESSO ATTI DIRETTI AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

4) RICORSO SIG. BARILLÀ CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

La C.G.F. riuniti i reclami come sopra proposti dalla società Derthona F.B.C. 1908 s.r.l di Tortona (Alessandria), dal Sig. Musumeci Francesco, dal Sig. Barabino Gianluca e dal Sig. Barillà Carlo, in parziale riforma della decisione impugnata, modifica le incolpazioni nei sensi dell'art. 1 C.G.S. e per l'effetto condanna la società Derthona F.B.C. 1908 s.r.l. a 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso; condanna i Sigg.ri Musumeci Francesco, Barabino Gianluca e Barillà Carlo ad un anno di inibizione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo nei confronti della società Derthona F.B.C. 1908 s.r.l., del Sig. Musumeci Francesco e del Sig. Barabino Gianluca.

2° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Giorgio CHERUBINI, Dott. G. Paolo CIRILLO, Avv. Nicolò SCHILLACI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

5) RICORSO S.S. FORMIA CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA/COLLEFERRO DEL 7.9.08 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 23.10.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società S.S. Formia Calcio di Formia (Latina) e per l'effetto annulla la decisione impugnata rimettendo gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. XIMENES GIOVANNI

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Ximenes Giovanni sussistendone i presupposti.

9) RICORSO G.S. PAGANICA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO TENUTASI IN MONTESILVANO 31.1.2009

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S. Paganica Calcio s.r.l. di Paganica (L'Aquila).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

7) RICORSO SIG. FERRETTI NANDO AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE ANCONA 19 – 20 GENNAIO 2009

La C.G.F. riconosciuto l'errore scusabile, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato Regionale e degli eletti, da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

8) RICORSO SIG. COLTORTI MARCO AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE ANCONA 19 – 20 GENNAIO 2009

La C.G.F. riconosciuto l'errore scusabile, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato Regionale e degli eletti, da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 12 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete